

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 81 dd. 28.05.2015

OGGETTO: Determinazione delle tariffe di frequenza del servizio asilo nido comunale e del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter a valere per l'anno scolastico 2015/2016.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

- con precedente deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 3 dd. 9 gennaio 2015, è stato determinato l'importo del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter, come da seguente prospetto riassuntivo:

Valore ICEF minimo	0,13
Valore ICEF massimo	0,40
Contributo orario minimo	€ 4,966
Contributo orario massimo	€ 5,666
Arrotondamento	€ 0,10

- con precedente deliberazione della Giunta del Comune di Sarnonico n. 76 dd. 25 agosto 2011, sono stati approvati i criteri per il calcolo delle rette di frequenza per il servizio asilo nido, come da seguente prospetto riassuntivo.

Valore ICEF minimo	0,13
Valore ICEF massimo	0,35
Tariffa minima	€ 140,00
Tariffa massima	€ 370,00
Arrotondamento	€ 1,00

Rilevato che i limiti ICEF devono essere validi per tutte le tariffe e che quindi si rende necessario uniformarli.

Ritenuto di avvantaggiare gli utenti aumentando a 0,40 il valore ICEF massimo previsto per il calcolo delle tariffe del servizio di asilo nido.

Precisato che tutte le altre condizioni rimangono quelle previste nelle deliberazioni richiamate in premessa.

Dato atto che contributo e tariffe, così come qui determinati, avranno decorrenza a partire dal 1° settembre 2015.

Vista la deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 391 del 4.03.2011 e successive normative emanate, con la quale tra l'altro veniva individuato il criterio e l'importo dei trasferimenti provinciali a favore dei Comuni a sostegno dei servizi pubblici locali di nido familiare e tagesmutter nella misura attuale rispettivamente di euro 7.206,50 per anno e di euro 4,466 per ora di servizio;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 2 del 30.06.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia .

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di stabilire, per quanto espresso in premessa, i seguenti parametri riguardanti la politica tariffaria per i servizi alla prima infanzia:

2. LIMITI ICEF (validi per tutte le tariffe)

Valore ICEF minimo	0,13
Valore ICEF massimo	0,40

CONTRIBUTO TAGESMUTTER

Contributo orario minimo	€ 4,966
Contributo orario massimo	€ 5,666
Arrotondamento	€ 0,10

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA – quota fissa tempo pieno

Tariffa minima	€ 140,00
Tariffa massima	€ 370,00
Arrotondamento	€ 1,00

2. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
- Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.